

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1974, n. 27.

Adeguamento del finanziamento della legge regionale
18 gennaio 1974, n. 4.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento a copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge regionale 18 gennaio 1974, n. 4, « Rifi-
nanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4,
per la concessione di prestiti di conduzione in agricoltura »
è aumentato di L. 500 milioni.

Art. 2

All'aumento di spesa di cui all'art. 1, si provvede me-
diante riduzione di L. 500 milioni dal cap. 725 del Bilancio
di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1974
dal titolo « Fondo globale per il finanziamento di opere in
conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regio-
nali in corso di formazione » e corrispondente incremento
del cap. 594 dello stesso Bilancio dal titolo « Rifi-
nanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la
concessione di prestiti di conduzione in agricoltura », che
viene portato a L. 1.700 milioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'ar-
ticolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficia-
le della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Veneta.

Data a Venezia, addì 7 maggio 1974

Tomelleri